

ACCORDO REPERIBILITA' DIURNA E NOTTURNA FARMACISTI

del 7 settembre 2026

Il giorno 7 settembre 2026, presso i locali della Tarquinia Multiservizi S.r.l.

si sono incontrati

il dottor Ruggero Acciaresi in rappresentanza della Tarquinia Multiservizi S.r.l., di seguito, per brevità, anche "l'Azienda" o "la Società"

e

la Rappresentanza Sindacale Aziendale della Tarquinia Multiservizi S.r.l. per la FISASCAT – CISL nella persona della dottoressa Maria Breccia, di seguito, per brevità, anche "la RSA" od "il Sindacato"

di seguito, ove indicati congiuntamente, per brevità anche "le Parti".

Dichiarazione Aziendale

Per ottemperare agli obblighi derivanti dalla L.R. 30 luglio 2002 n.26 e successive modifiche circa il servizio di reperibilità in orario di chiusura delle farmacie e con l'intento di fornire un servizio il più vicino possibile alle esigenze della collettività si rende necessario prevedere ed implementare un adeguato piano di reperibilità delle Farmaciste e dei Farmacisti nei giorni di calendario allo scopo indicati dalla ASL.

Dichiarazione della RSA

Preso atto della dichiarazione aziendale e sentiti al riguardo le Lavoratrici ed i Lavoratori sia per le vie brevi sia in apposita Assemblea il Sindacato nel confermare ed evidenziare l'importante ruolo sociale svolto dalle Farmaciste e dai Farmacisti esprime la disponibilità a definire un'intesa che fornendo questo ulteriore servizio alla collettività trovi la giusta gratificazione delle Parti.

Le Parti concordano quanto segue:

1. Per ogni giornata di reperibilità (indipendentemente se si siano ricevute chiamate) le Farmaciste ed i Farmacisti interessati riceveranno un importo legato al proprio inquadramento pari a quanto indicato nelle seguente tabella:

Livello	Importo
Livello 1°	40,00 €
Livello 1° C	50,00 €
Livello 1° S	60,00 €
Livello 1° Q	70,00 €

2. Viene sospeso, in attesa che le Parti chiariscano l'attribuzione del diritto in parola attraverso specifica richiesta al Ministero, il riconoscimento alla/al Farmacista, per ogni chiamata, un diritto fisso pari all'importo stabilito dalla Tariffa Nazionale (vedi DM 22 settembre 2017). Nel caso il chiarimento attribuisca alle Lavoratrici ed ai Lavoratori il diritto in parola verranno corrisposti i relativi arretrati a partire dal primo gennaio 2026.

3. La giornata di reperibilità inizia la mattina dall'ora di apertura della farmacia e termina il giorno seguente all'ora di apertura mattutina della farmacia. Il periodo effettivo di reperibilità è solamente negli orari in cui la farmacia è chiusa; pertanto, nella giornata di reperibilità non si svolgerà nessun servizio di reperibilità durante l'orario di apertura della farmacia.
4. Nel caso di reperibilità svolta a partire dall'ora di apertura della domenica mattina deve essere concessa una giornata di riposo compensativo, anche se non si sono ricevute chiamate. Nel caso in cui la giornata di reperibilità termini all'orario di apertura della domenica mattina dovrà essere concessa una mattina di riposo compensativo, anche in questo caso indipendentemente dalle chiamate ricevute.
5. In caso di chiamata durante il servizio di reperibilità la Farmacista od il Farmacista dovrà timbrare con il suo badge sia l'entrata in farmacia che l'uscita. L'Azienda riconoscerà un'ora di straordinario per ogni ingresso in Farmacia; ora di straordinario che sarà diurno, notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) e festivo a seconda dei casi e che non potrà rientrare nel monte Banca Ore (per i Part-time questa ora non potrà essere considerata Lavoro Supplementare ma verrà riconosciuta come per i Full-time).
6. Le giornate di reperibilità non potranno essere assegnate se le ore di reperibilità cadranno nei giorni di ferie, nei giorni con permessi di qualsivoglia natura e nei giorni non lavorativi per i Part-time verticali.
7. Le giornate di reperibilità saranno congiuntamente stabilite dai Direttori di farmacia e indicate assieme all'orario mensile che dovrà essere comunicato entro e non oltre il giorno 15 del mese precedente quello di attuazione.
8. Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo, determina e comunicazione sulla Reperibilità; le Parti si danno quindi reciprocamente atto di ritenere superate le precedenti previsioni in materia.
9. La disponibilità al Servizio di Reperibilità è annuale, dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
10. Le Farmaciste ed i Farmacisti interessati al Servizio di Reperibilità dovranno comunicarlo per iscritto all'Azienda entro e non oltre il 30 novembre precedente all'anno di riferimento. La disponibilità alla Reperibilità cessa automaticamente il primo gennaio di ogni anno a meno che non si sia, come sopra indicato, comunicata la nuova disponibilità. Non è prevista né la cessazione della disponibilità in corso d'anno né periodi di indisponibilità in corso d'anno, a meno di specifiche richieste motivate in tal senso che dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Azienda.
11. Eccezionalmente, e solamente per questo anno, la scadenza del 30 novembre di cui al punto precedente per la disponibilità per l'anno 2027 viene anticipata al 15 settembre 2026 estendendo la disponibilità anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2026.

12. Le giornate di reperibilità dovranno essere equamente distribuite tra tutti coloro i quali avranno dato la loro disponibilità sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo (giornate festive e domeniche). Si potrà effettuare un minore o maggior numero di giornate di reperibilità solo se concordato tra le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti e preventivamente comunicato all'Azienda.
13. Chi svolge il servizio di reperibilità verrà fornito dall'Azienda, nelle giornate di effettiva reperibilità, di uno smartphone atto a permettere la chiamata dell'utenza per la reperibilità stessa. L'Azienda non potrà acquisire (neanche offline) e utilizzare nessun tipo di dato e/o informazione dal device in parola (ad esempio posizione, files...) né connettersi allo stesso (ad esempio per utilizzare in qualsiasi modo microfoni e/o telecamere).
14. Per garantire la sicurezza, l'Azienda garantirà la presenza di un Servizio di Vigilanza Privata nelle ore di Servizio Notturno da attivare dalla Farmacista o dal Farmacista attraverso una sua specifica chiamata telefonica ad un numero all'uopo fornito dall'Azienda.
15. Le Parti concordano di riconoscere alle Farmaciste ed ai Farmacisti che hanno svolto la reperibilità a partire dal primo gennaio 2026 un importo pari alla differenza tra quanto già erogato per la reperibilità e quanto sarebbe risultato applicando il presente accordo relativamente al periodo primo gennaio 2026/ 31 agosto 2026.
16. Gli importi indicati nel presente accordo devono intendersi imponibili ai fini contributivi, della previdenza integrativa e del TFR.
17. Il presente accordo decorre dal primo settembre 2026 e terminerà il 31 dicembre 2029 in questo periodo cessano di applicarsi gli articoli 21 e 24 del vigente CCNL (ASSOFARM).
18. Il presente accordo sarà tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni a meno di specifica disdetta scritta da almeno una delle Parti da effettuarsi entro e non oltre il 31 agosto l'anno di scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

La RSA della FISASCAT - CISL

L'Azienda

dott.ssa Maria Breccia

dott. Ruggero Acciaresi